



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 19:35 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Basaldella Enrico	Presidente del Consiglio	Presente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Assente
Cotterli Ada	Consigliere	Presente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Assente
Cleber Luigi	Consigliere	Presente
Lavarone Roberto	Consigliere	Presente
Filipig Sandro	Consigliere	Presente
Pontoni Tecla	Consigliere	Presente
Tuzzi Michele	Consigliere	Assente
Castellani Antonella	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stanig Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli,

fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VERIFICATO che in sede di conversione del D.L. 34/2020 "DL rilancio" con l'art 106 della L. 77/2020 (pubblicazione in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 supp. ordinario n. 25 – entrata in vigore il 19.07.2020) è stata, tra l'altro, introdotta, in merito alle disposizioni di cui ai due punti precedenti, la proroga dei detti adempimenti prevedendo all'art. 107 c. 2 del D.L. 18/2020 l'inserimento delle parole "...limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre."

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro i termini prescritti si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di

pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di ICI, consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

EVIDENZIATO che, per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e comunque, ad oggi, non oltre il 30 settembre 2020 come da art. 107 c. 2 D.L. n. 18/2020, modificato con L. 77 del 14 luglio 2020 legge di conversione D.L. 34/2020 (DL Rilancio), pubblicazione in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 supp. ordinario n. 25 - entrata in vigore il 19.07.2020;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE				tipo di immobile
	base	massima	minima	
a)	0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso e pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)
b)	0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
c)	0,10%	0,25%	0,00%	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce")
d)	0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
e)	0,86%	1,06%	0,76%	immobili ad uso produttivo in gruppo "D"
f)	0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili (immobili diversi all'abitazione principale e diversi da quelli alla riga b) ed e) della presente tabella)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2019 di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2019 di determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2019;

RITENUTO opportuno, in ragione del mantenimento dello stesso carico fiscale dell'anno 2019, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

<i>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</i>	<i>Aliquote 0/100 (per mille)</i>
<i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	<i>esente</i>
<i>Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze</i>	<i>4,5</i>
<i>Altri fabbricati</i>	<i>8,1</i>
<i>Aree edificabili</i>	<i>8,1</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>7,6</i>
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali</i>	<i>esente</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0,5</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce")</i>	<i>0,5</i>
<i>Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato)</i>	<i>8,2</i>
<i>Detrazione per abitazione principale assoggettata ad IMU</i>	<i>Euro 200,00</i>

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in approvazione nella presente seduta consiliare;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 28.12.2019;

RICORDATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le scadenze per l'anno 2020 di cui all'art. 107, c.2 D.L. 18/2020 come modificato con art. 106 della L. 77/2020;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'apposito Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Interviene il Sindaco: lascio la parola all'Assessore.

Bassetti: la legge bilancio 2020 come detto ha istituito la nuova IMU, disponendo la aliquota base IMU allo 8,6 per mille. Abbiamo scelto di lasciare le aliquote invariate accorpando in esse la TASI, pur avendo la

facoltà di aumentarle. Questo per non aumentare la pressione fiscale in periodo di emergenza COVID19. Il saldo va fatto entro il 16 dicembre, pagando lo stesso importo dell'anno precedente. L'abitazione principale ricordo che è esente.

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli:10

Voti contrari:0

Astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
2. DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
3. DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<i>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</i>	<i>Aliquote o/oo</i>
<i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	<i>esente</i>
<i>Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze</i>	<i>4,5</i>
<i>Altri fabbricati</i>	<i>8,1</i>
<i>Aree edificabili</i>	<i>8,1</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>7,6</i>
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali</i>	<i>esente</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0,5</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce")</i>	<i>0,5</i>
<i>Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato)</i>	<i>8,2</i>
<i>Detrazione per abitazione principale assoggettata ad IMU</i>	<i>Euro 200,00</i>

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

INDI, con votazione separata,
Voti favorevoli:10
Voti contrari:0
Astenuiti: 0

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO in data 22 luglio 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 22 luglio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Stanig Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/08/2020 al 16/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, li 02/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luisa Basso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 28/07/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Luisa Basso

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

